

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 12/02/2003 –

INTRODUZIONE

Vengono istituiti il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Marcaria i quali hanno come scopo di:

- Sviluppare la consapevolezza della cittadinanza e dei valori della partecipazione democratica nei giovani
- Migliorare la conoscenza del proprio territorio
- Creare uno spazio di espressione e di riflessione
- Garantire un momento in cui trovino espressione e considerazione le idee dei giovani
- Elaborare, proporre ed eventualmente realizzare progetti per la comunità.

Cap 1° – Composizione e attribuzione dei seggi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 20 consiglieri più il Sindaco dei ragazzi.

Alla lista che esprime il Sindaco vengono attribuiti 13 consiglieri; i restanti sette vengono suddivisi come segue: 4 consiglieri alla lista seconda classificata; gli altri 3 vanno attribuiti alla terza classificata o, se vi sono ulteriori liste nella misura di due alla terza classificata ed uno alla successiva.

In caso che abbiano partecipato alle elezioni di due sole liste, alla seconda classificata vengono attribuiti 7 seggi.

Vengono eletti consiglieri anzitutto i candidati sindaci delle liste non vincenti e poi i candidati consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di pari numero di preferenze viene seguito l'ordine di lista.

Cap. 2° – Mandato

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni.

Ogni alunno può essere eletto per più di due mandati e decade con il termine della terza media.

In caso di decadenza al termine del primo anno di mandato, i consiglieri saranno sostituiti dai candidati che seguono in graduatoria nella lista corrispondente o, se esaurita, nella lista immediatamente successiva nell'ordine di elezione.

Cap. 3° – Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori tutti gli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Marcaria o residenti nel territorio del Comune seppur frequentanti scuole fuori dal territorio.

Sono eleggibili tutti gli alunni delle classi 4^a e 5^a elementare o di 1^a media del Comune di Marcaria o residenti nel territorio del Comune seppur frequentanti scuole fuori del territorio.

Per motivi di pari opportunità, è consigliabile che i due sessi siano rappresentati in misura pressoché uguale nel Consiglio.

Cap. 4° – Elezioni del Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Le elezioni si svolgono presso le scuole medie e le scuole elementari del Comune di Marcara dopo essere state indette con provvedimento del Sindaco di Marcara.

Possono presentarsi liste i cui candidati siano alunni appartenenti sia alle scuole elementari che medie e che rappresentino tutti i diversi Paesi del Comune di Marcara. Ciascuna lista esprimerà un candidato Sindaco dei ragazzi. La lista sarà composta da almeno 16 candidati consiglieri fino ad un massimo di 20, più il candidato Sindaco.

Ogni alunno può votare una sola lista ed esprimere al massimo quattro preferenze. La scheda elettorale sarà composta dalle liste con i nomi dei candidati.

Cap. 5° – Proclamazione dei consiglieri eletti e insediamento del C.C.d.R.

Dopo la elezione, i consiglieri vengono convocati entro 30 giorni dal Sindaco di Marcara, che provvede al loro insediamento innanzi al Consiglio Comunale di Marcara ricevendo il solenne impegno del Sindaco dei Ragazzi di operare con onestà nell'interesse dei ragazzi e della Comunità di Marcara.

Cap. 6° - Funzioni del Sindaco dei Ragazzi.

Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta la Comunità dei Ragazzi del Comune di Marcara ed ha le seguenti funzioni:

- convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- interviene, con diritto di parola alle riunioni del Consiglio Comunale di Marcara in veste di invitato permanente;
- può, su mandato del Consiglio Comunale dei ragazzi, svolgere azioni di sollecito d'iniziativa, impulso, richiesta d'informazioni verso gli organi del Comune di Marcara e, unitamente al Sindaco di Marcara, indirizzarsi verso Enti, Autorità o singoli nell'interesse della Comunità dei Ragazzi che rappresenta;
- su mandato del Sindaco di Marcara può intervenire a iniziative, manifestazioni e celebrazioni vestendo la fascia tricolore.

Cap. 7° – Funzioni del Consiglio.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi si riunisce almeno 4 volte l'anno su iniziativa del Sindaco dei Ragazzi o del Sindaco di Marcara, autonomamente o qualora almeno cinque consiglieri dei Ragazzi che ne facciano richiesta scritta.

Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni tematiche o su singoli progetti cui partecipano proporzionalmente consiglieri di tutte le liste presenti in Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio presenziano:

- un insegnante di scuola media ed uno di scuola elementare delegati dai rispettivi dirigenti;
- il Sindaco o un suo delegato; a quest'ultimo spettano le funzioni di Questore delle sedute

- due consiglieri del Comune di Marcaria, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Sindaco su indicazione dei consiglieri di minoranza.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e si svolgono, di regola, presso la sala consiliare municipale.

Il Consiglio ha funzione:

- di indirizzo dell'operato del Sindaco;
- di approfondimento, anche mediante ricerche e progetti specifici, delle tematiche relative all'infanzia ed all'adolescenza, alla tutela dei diritti dei minori, alla tutela dell'ambiente, allo svago, alla cultura, alla pace ed all'integrazione tra popoli, etnie, religioni e nazionalità diverse.
- di modifica del presente Regolamento, la quale diviene operativa se ratificata dal Consiglio Comunale di Marcaria.

Il Consiglio può richiedere che, alle sue riunioni, vengano invitati personalità o esperti nelle materie da trattare.

Parte IV°: norme Transitorie e finali

Cap 8.

Ogni controversia in materia di elezioni del Sindaco o del Consiglio Comunale dei Ragazzi o in materia di attività dei suddetti verrà decisa con provvedimento del Sindaco di Marcaria non soggetto ad ulteriore gravame.

Cap 9.

In sede di prima attuazione, i consiglieri eletti nell'anno scolastico 2002/03 restano confermati anche per l'anno scolastico successivo purché non siano decaduti a seguito del passaggio ad altro grado di scuola.

La sostituzione dei consiglieri decaduti si effettua attraverso la nomina dei consiglieri che in ciascuna scuola seguono in graduatoria gli eletti nell'anno scolastico 2002/03.